Causa 78/86 R

Mario Costacurta
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Sospensione dell'esecuzione »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti
(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
20 marzo 1986 *

Nel procedimento 78/86 R,

Mario Costacurta, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. domiciliatario N. Decker, del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, Lussemburgo,

richiedente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. D. Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la sospensione, con provvedimento d'urgenza, della decisione della Commissione del 12 dicembre 1985 e la provvisoria ammissione del richiedente ai corsi di preparazione per il concorso COM/A/8/84 aventi inizio il 17 marzo 1986,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1986, il sig. Mario Costacurta, dipendente di grado B1 della Commissione, ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione del capo della divisione « Assunzioni » in data 12 dicembre 1985 e, di conseguenza, all'ammissione del ricorrente ai corsi di preparazione, aventi inizio il 17 marzo 1986, per il concorso interno COM/A/8/84 per titoli ed esami, inteso alla costituzione di un elenco di riserva.

2 Con istanza proposta lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto, in forza dell'art. 91, n. 4, dello statuto del personale, la sospensione d'urgenza della suddetta decisione e la propria ammissione provvisoria ai corsi di preparazione summenzionati.

3 L'istanza di provvedimenti urgenti è stata notificata alla Commissione, che ha presentato in proposito osservazioni scritte. Poiché dagli atti risultano tutte le informazioni necessarie al fine di statuire sull'istanza di cui trattasi, non è parso necessario sentire le parti oralmente.

4 Nel luglio 1984 il richiedente, che è alle dipendenze della Commissione dal 1° ottobre 1968, presentava la propria candidatura al concorso interno COM/A/8/84 per titoli ed esami, inteso alla costituzione di una riserva di amministratori (carriera A7/6). Dopo essere stato ammesso alle prove, egli veniva informato con lettera 12 dicembre 1985 del capo della divisione « Assunzioni » del fatto che la commissione giudicatrice riteneva di non poterlo ammettere alla fase successiva del procedimento, e cioè ai corsi di preparazione. Detta commissione aveva infatti formulato un giudizio globale relativamente a ciascun candidato ed aveva prescelto, in base a scrutinio comparativo, i candidati a suo avviso più idonei.

5 Ritenendo che tale decisione sia viziata per difetto di motivazione e violazione dell'art. 25 dello statuto del personale e degli artt. 1 e 5 dell'allegato III dello stesso statuto, l'interessato proponeva il ricorso principale, nonché l'istanza di provvedimenti urgenti ora in esame.

6 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, spetta al richiedente precisare i motivi dell'urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

7 In proposito, il richiedente rinvia ai mezzi dedotti nel ricorso principale e sottolinea inoltre che l'urgenza ai sensi della suddetta disposizione deriva dal fatto che la commissione giudicatrice intende organizzare, dal 17 marzo 1986, corsi di preparazione comprendenti una parte teorica ed una pratica, sotto forma di tirocinio, entrambe obbligatorie per tutti i candidati ammessi. Alla fine del periodo di prepa-

razione, ciascun candidato dovrà discutere dinanzi alla commissione giudicatrice una relazione consegnata in precedenza e riguardante sia il tirocinio, sia i vari corsi teorici seguiti dall'interessato. Ora, impedire al richiedente di partecipare a queste azioni equivarrebbe in pratica ad impedirgli di partecipare alla prova orale contemplata dal bando di concorso. L'esclusione dai corsi di preparazione arrecherebbe perciò al richiedente un danno irreparabile.

8 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione chiede che l'istanza di provvedimenti urgenti venga respinta.

9 Essa sottolinea in proposito che il richiedente non subirebbe alcun danno irreparabile se la sentenza nel merito intervenisse in un momento in cui i corsi di preparazione teorica e il tirocinio fossero terminati. Qualora la Corte, accogliendo il ricorso principale, annullasse la decisione impugnata, la Commissione dovrebbe infatti riaprire il concorso nei confronti del richiedente e la commissione giudicatrice riprenderebbe i propri lavori nei suoi confronti, per dare esecuzione alla sentenza. Nulla vieta che le suddette azioni di preparazione siano organizzate per una sola persona. Inoltre, la Commissione sottolinea che non si possono adottare provvedimenti provvisori che rendano privo di oggetto il ricorso principale.

10 Per la soluzione del problema sollevato dall'istanza di provvedimenti urgenti, si deve constatare che dalle suddette osservazioni della Commissione risulta che il richiedente non subirebbe un danno irreparabile nel caso in cui la sentenza nel merito intervenisse in un momento successivo alla fine dei corsi di preparazione di cui trattasi. La Commissione, infatti, si è dichiarata disposta a riaprire il concorso nei confronti del richiedente se il ricorso principale venisse accolto. Pertanto, il richiedente non è riuscito a provare che l'istanza sia giustificata da motivi di urgenza.

11 Dalle precedenti considerazioni risulta che l'istanza di provvedimenti urgenti deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria, sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) L'istanza di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 marzo 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
K. Bahlmann